



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- DI ROMA -
Servizio Ispezione del Lavoro
Via Maria Brighenti, 23- 00159 Roma



Vigilanza Tecnica – tel.06/43261522-539
fax 06/43261523

Roma

31 LUG. 2006 078968

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma

c.a. Sostituto Procuratore
dott.ssa Vittoria BONFANTI


000100 ROMA

Oggetto: p.p. n. 11143/06.

In riferimento al procedimento penale in oggetto si trasmettono le disposizioni impartite rispettivamente alla RFI e a TRENITALIA.

[Signature]
COORDINATORE DEL SERVIZIO ISPEZIONE LAVORO
Dott.ssa Maria ESPOSITO

Allegati: n. 3



[Handwritten notes and signature]
He PA ve
egli atti
del pp
Ricevuto 6/8/06
[Signature]



26

Roma, 28/07/06

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- DI ROMA -**

Servizio Ispezione del Lavoro
Via Maria Brighenti 23 - 00159 Roma

Vigilanza Tecnica - tel. 06/43261522
fax 06/43261523

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale
di Roma

Alla cortese attenzione del
Sostituto Procuratore
Dott.ssa Vittoria BONFANTI

Allegati: n.3

Oggetto: n. 11143/06; n. 1721/05 K R.G. n. r.; PP n. 05006936 FNCR; PP n. 0508514
FNCR; disposizioni riguardanti l'adozione del dispositivo VACMA da parte di RFI
s.p.a. e TRENITALIA s.p.a.

Il sottoscritto Imperiali ing. Antonio, ispettore del lavoro in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, per ottemperare alla richiesta impartita dalla S.V. in data 06/06/06 (vedere allegato n. 1) trasmette le disposizioni (allegato n. 2 e n. 3) impartite rispettivamente agli amministratori delegati di RFI ing. Mauro Moretti e TRENITALIA ing. Roberto Testore.

Si fa presente che si è tentato, nelle date del 09/06/06 e 22/06/06, di concordare con i vertici delle società RFI e TRENITALIA le disposizioni da impartire ma, soprattutto per quella che riguarda la società RFI, c'è una chiusura totale sull'utilizzo dei due macchinisti giustificato da mancanza di personale ed anche da conseguenti notevoli risvolti economici. A margine si segnala che verbalmente hanno preannunciato il ricorso alla disposizione con eventuale richiesta di risarcimento danni.

In realtà la disposizione, impartita da questo ufficio, prevede comunque un tempo congruo, con possibilità di una ammissibile proroga, in ragione della complicata riorganizzazione che scaturirà dalla sua applicazione soprattutto per la società TRENITALIA. La stessa disposizione tuttavia lascia uno spazio di superamento dell'obbligo della conduzione dei treni con due macchinisti qualora, una efficiente tecnologia abbinata ad un efficace piano di intervento da verificare attentamente con l'organo di vigilanza, superi il problema del pronto soccorso nei casi di emergenza e solamente per alcune tipologie di trasporto e di servizio.

Infine si ribadisce il concetto che il VACMA da solo non introduce un valore aggiunto sulla sicurezza in quanto, per chi lo deve utilizzare, rappresenta comunque un vincolo mentale e posturale che buona parte dei macchinisti non accettano. Quello che invece introduce elementi di ridondanza a favore della sicurezza è solamente la presenza del secondo macchinista; infatti ipotizzare la soluzione VACMA come la naturale alternativa alla funzione di secondo macchinista, se pur affiancato da un Capotreno, rappresenta un regresso di sicurezza dettato soltanto da un mero calcolo economico; questo significa in sostanza "monetizzare" la sicurezza sul lavoro ed esprimere un concetto che è proprio di una filosofia societaria speculativa e non della cultura della sicurezza più confacente ad un servizio pubblico.

L'ispettore del lavoro
Imperiali ing. Antonio

Allegati:

1. richiesta disposizione dalla Procura di Roma;
2. disposizione a RFI s.p.a.;
3. disposizione a TRENITALIA s.p.a.

ALLEGATO N°1

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di
ROMA

Il Pubblico Ministero,
letti gli atti del p.p. n.06/11143;
letta la relazione dell'Ispettorato del Lavoro depositata in data 26 maggio
2006;
lette, in particolare, le conclusioni della predetta relazione finalizzate a
prospettare delle soluzioni alle problematiche evidenziate sull'uso del
dispositivo denominato VACMA;
rilevato che, allo stato, non si evidenziano profili di rilievo penale, e che
l'attività prospettata nelle suindicate conclusioni attiene alla competenza di
codesto Ispettorato nell'ambito della sua attività di vigilanza e prevenzione;
preso atto che codesto Ufficio prospetta come soluzione migliore quella di
concordare una disposizione con i vertici delle società TRENITALIA e RFL
al fine di raccordare le esigenze del servizio pubblico erogato dalle predette
società con le esigenze di tutela e integrità della salute dei lavoratori;
CHIEDE che, una volta impartita, venga trasmessa a questo Ufficio copia di
tale disposizione, anche al fine di una successiva valutazione sulle
conseguenze di un eventuale inadempimento.

Roma, 6 giugno 2006

Il sostituto procuratore della Repubblica
(dot.ssa Virginia Bonfanti)





MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
 SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO - VIGILANZA TECNICA
 Via Maria Brighenti, 23 - palazzina D piano IV - 00159 ROMA
 Tel. 0643261522 - fax 0643261523

U.O. 3 L.O. n° 3
 N. 355 / 344 /

OGGETTO: verbale dell'ispezione in materia di lavoro

L'anno 2006 addì 25 del mese di LUGLIO alle ore 12.30 nei locali
 FS HOLDING i sottoscritti IMPERIALI A. e RIPANUCCI. Ufficiali di
 Polizia Giudiziaria - Ispettor del Lavoro - addetti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma
 (S.I.L., Area Tecnica) effettua / effettuano l'ispezione in materia di lavoro alla Ditta
 esercente GESTORE INFRASTRUTTURE RFI S.p.A. con sede legale in
 ROMA (RM) e stabilimento/cantiere in
 via/piazza DELLA CROCE ROSSA N° 2 è presente il
 Sig. ANTONIO ALVARO nella sua qualità di INSIETTORE DI RFI TRENITALIA
 che prende atto dei seguenti provvedimenti / che si impegna a consegnare
 il presente verbale, nel più breve tempo possibile, al responsabile della Ditta
 Signor. ING. MAURO MORETTI nato a il e residente
 in via

Visto l'esito delle indagini, delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, esperite dal sottoscritto ispettore del lavoro della DPL di Roma, Imperiali ing. Antonio, sul dispositivo Vigilante denominato VACMA;

Considerata la richiesta alla DPL di Roma del P.M. dr.ssa Vittoria Bonfanti di impartire, nell'ambito delle competenze di vigilanza stabilite dall'art. 35 della legge 26 aprile 1974 n. 191, una disposizione nei confronti di RFI s.p.a. legata all'utilizzo del dispositivo Vigilante denominato VACMA al fine di contemperare le esigenze del servizio pubblico con la tutela e l'integrità della salute dei lavoratori;

Considerato che il dispositivo Vigilante denominato VACMA è da ritenersi a tutti gli effetti una attrezzatura di lavoro come definita dall'art. 34 del D.Lgs. 626/94;

Considerato che l'introduzione del dispositivo Vigilante denominato VACMA ha permesso in alcuni casi, con l'emanazione della disposizione n. 35 del 22/11/2002 da parte di RFI s.p.a., la condotta dei mezzi di trazione con un solo agente coadiuvato da un capotreno abilitato ai segnali e all'arresto del convoglio in caso di emergenza;

Considerato che, in caso di malore dell'agente unico, la succitata disposizione n. 35 del 22/11/2002 non garantisce un efficace pronto soccorso e una assistenza medica di emergenza, come previsto all'art. 15 del D.Lgs. 626/94, quando il treno si ferma, per esempio, nel mezzo di lunghe gallerie o in zone distanti dai centri abitati e non facilmente raggiungibili dalle vie ordinarie;

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE



SI DISPONE

ai sensi dell'art. 10 del DPR 520/55, che venga ripristinata entro 3.1/12/2006 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale gestita da RFI s.p.a. la condotta dei mezzi di trazione con due agenti.

Per tutelare le condizioni di lavoro in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 2087 del c.c. , in futuro con il progresso tecnologico potranno essere prese in considerazione soluzioni di equivalente e/o migliorativo livello di tutela della sicurezza dei lavoratori e della circolazione dei treni previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, oppure attraverso un accordo con le rappresentanze sindacali, come recita l'ultimo comma dell'art. 20 della legge 833/78.

Le inadempienze a tale disposizione sono punite dall'art. 11 secondo comma dello stesso DPR 520/55 come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 758/94.

Per espressa volontà del P.M. una copia di questa disposizione viene trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Tale disposizione, poiché tratta un intervento di prevenzione con lo scopo di tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, dovrà essere pubblicizzata a tutti i lavoratori attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, in assenza di tali soggetti giuridici, attraverso le rappresentanze sindacali.

L'ottemperanza alla disposizione dovrà immediatamente essere notificata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma che trasmetterà l'avvenuto adempimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

AVV. GIANCARLO ALVINO

IDENTIFICATO CON C.I. N° AG 7793975

del COMUNE DI SABAUDIA (LT)

NATO A CAULONIA (RC) IL 01/10/1952

ABITANTE VIA SCIROCCO 13 SABAUDIA (LT)



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO - VIGILANZA TECNICA

Via Maria Brighenti, 23 - palazzina D piano IV - 00159 ROMA

Tel. 0643261522 - fax 0643261523

U.O. 3 L.O. n° 3
N. 355 / 344

OGGETTO: verbale dell'ispezione in materia di lavoro

L'anno 2000 addì 25 Del mese di LUGLIO alle ore 12,30 nei locali

FS HOLDING / i sottoscritti IMPERIALI A. e RIPANDELLA. Ufficiali n.° di

Polizia Giudiziaria - Ispettor. del Lavoro - addetti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

(S.I.L. Area Tecnica) effettua / effettuano l'ispezione in materia di lavoro alla Ditta

esercitante TRENITALIA S.p.A. TRASPORTO PUBBLICO con sede legale in

ROMA (RM) e stabilimento/cantiere in

via/piazza DELLA CROCE ROSSA n° 1 è presente il

Sig. AVV. GIANCARLO ALVINO nella sua qualità di INSTATTORE DI RFI e TRENITALIA.

che prende atto dei seguenti provvedimenti / che si impegna a consegnare

il presente verbale, nel più breve tempo possibile, al responsabile della Ditta

Signor ING. ROBERTO TESTORE nato a il e residente

in () via ()

Visto l'esito delle indagini, delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, esperite dal

sottoscrinato ispettore del lavoro della DPL di Roma, Imperiali ing. Antonio, sul dispositivo Vigilante denominato

VACMA;

Considerata la richiesta alla DPL di Roma del P.M. dr.ssa Vittoria Bonfanti di impartire, nell'ambito delle competenze

di vigilanza stabilite dall'art. 35 della legge 26 aprile 1974 n. 191, una disposizione nei confronti di TRENITALIA

s.p.a. legata all'utilizzo del dispositivo Vigilante denominato VACMA al fine di contemporaneamente le esigenze del servizio

pubblico con la tutela e l'integrità della salute dei lavoratori;

Considerato che il dispositivo Vigilante denominato VACMA è da ritenersi a tutti gli effetti una attrezzatura di lavoro

come definita dall'art. 34 del D.Lgs. 626/94;

Considerato che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature adeguate al lavoro da

svolgere ai fini della sicurezza e della salute, salvaguardando in particolare il rispetto dei principi ergonomici e

attenuando il lavoro monotono e quello ripetitivo, come recitato l'art. 35 primo comma e l'art. 3 primo comma lettera f)

del D.Lgs. 626/94;

Considerata la disposizione n° 36 del 27 novembre 2002, emanata dalla Direzione Tecnica di RFI s.p.a., che specifica

gli attuali requisiti funzionali del dispositivo di controllo della presenza e vigilanza dell'agente di condotta ("vigilante").

Considerata la disposizione di pari data impartita a RFI s.p.a. in merito al ripristino immediato della condotta dei mezzi

di trazione sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale gestita da RFI s.p.a. con due agenti;

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE



SI DISPONE

ai sensi dell'art. 10 del DPR 520/55, che entro e non oltre il 31/12/2006 TRENITALIA s.p.a. equipaggi tutti i mezzi di trazione con due agenti addetti alla condotta; che entro il 30/06/2008, qualora si ritenga necessario per il miglioramento della circolazione dei treni l'utilizzo dell'attrezzatura vigilante denominata VACMA, venga modificata l'attuale versione su tutti i mezzi di trazione di proprietà di TRENITALIA con una versione che migliori l'ergonomia posturale e attenui il lavoro monotono e quello ripetitivo avvertito dai lavoratori nell'attuale configurazione. Una soluzione da ritenersi valida e, compatibilmente con le caratteristiche strutturali, da estendere alle altre tipologie di locomotore è quella che è stata oggetto di una sperimentazione sui locomotori del tipo E 464 nella tratta Roma Termini - Fiumicino, dove in particolare: è stato migliorato l'ambiente di guida in termini di maggior libertà di movimento rendendo il sedile in generale più comodo e regolabile; è stato attenuato il lavoro monotono e ripetitivo con l'introduzione di più punti di reiterazione distribuiti nello spazio di guida in modo da superare il problema della costrittività posturale e la possibilità di permettere al macchinista la scelta dell'arto da coinvolgere nella risposta per la reiterazione del segnale; è stato inibito il controllo della funzione presenza con l'eliminazione di mantenere la pressione continua della pedana o "pedale" attenuando la costrittività posturale e rendendo così tale pedana come uno dei vari punti di reiterazione.

Per tutelare le condizioni di lavoro in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 2087 del c.c., in futuro con il progresso tecnologico potranno essere prese in considerazione soluzioni di equivalenza e/o migliorativo livello di tutela della sicurezza dei lavoratori e della circolazione dei treni previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, oppure attraverso un accordo con le rappresentanze sindacali, come è avvenuto il 25 gennaio 2006 e come recita l'ultimo comma dell'art. 20 della legge 833/78.

Le inadempienze a tale disposizione sono punite dall'art. 11 secondo comma dello stesso DPR 520/55 come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 758/94.

Per espressa volontà del P.M. una copia di questa disposizione viene trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Tale disposizione, poiché tratta un intervento di prevenzione con lo scopo di tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, dovrà essere pubblicizzata a tutti i lavoratori attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, in assenza di tali soggetti giuridici, attraverso le rappresentanze sindacali.

L'ottemperanza alla disposizione dovrà immediatamente essere notificata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma che trasmetterà l'avvenuto adempimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

FIRMA DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

AVV. GIANCARLO ALVINO

IDENTIFICATO CON C.I. N° AG 7793975 del COMUNE DI SABAUDIA (LT)

NATO A CAULONIA (RC) IL 01/10/1952

ABITANTE VIA SCIROCCO, 3 SABAUDIA (LT)